

1975/21
Sentenza N. _____
Spediz. II _____
Depositata II _____
Rg. N. _____
Cron. N. _____
Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Daniela Giunipero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. _____

promossa da _____

_____ rappresentato e difeso dalla **Alessandria Globoconsumatori Onlus**

ATTRORE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

CONVUE
PREFETTO di TORINO, rappresentato e difeso dai funzionari delegati appartenenti al
Comando del Corpo di Polizia Municipale di Torino

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: Si chiede l'annullamento del verbale nr _____ del 23.2.20202 e degli atti
conseguenziali volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto
Lei vorrà riconoscermi

Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso si chiede non vengano applicate le maggiorazioni di legge

Con vittoria di spese vive sostenute tra le quali il Cu diritti ed onorari.

Per l'Amministrazione resistente: " Voglia il GdP respingere il ricorso promosso e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle sanzioni amministrative previste a favore del CPM di Torino nella misura indicata all'art 203 co.3 CdS.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 26.6.2020 parte ricorrente si opponeva al verbale meccanizzato n. 1 del 23.2.20 ore 19.41 con il quale veniva contestata la violazione di cui all'art 142 del CdS per aver superato il limite di velocità in Torino via Pietro Cossa , eccependo:

- 1) di non essere alla guida del veicolo contravvenuto
- 2) mancata indicazione sul verbale dello strumento di rilevamento della velocità
- 3) conseguente mancata prova dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della violazione

Visto l'art 83 co1 D.L 17.3.20 n. 18 e s., visto il Protocollo per la trattazione delle udienze civili avanti gli Uffici del Giudice di Pace di Torino, considerata l'emergenza sanitaria, la causa viene trattata nella forma scritta con invio di note sostitutive della trattazione orale.

Il ricorso è fondato. Parte ricorrente eccepisce la mancata indicazione sul verbale dello strumento di rilevamento della velocità con conseguente mancata prova dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della violazione

Si costituiva l'amministrazione resistente contestando gli assunti avversari, rilevando la correttezza dell'accertamento, specificando in particolare che l'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità non comporta la invalidità dell'accertamento.

Per quanto riguarda la taratura dell'apparecchiatura di rilevamento di velocità si rileva che la Corte di Cassazione ha ribadito più volte (tra le tante con le pronunce n. 14543/2016 e 33164/2019) che per effetto della sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale deve ritenersi valido il principio secondo cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. Proprio l'utilizzo ripetuto della macchina fa sì che questa possa essere soggetta a "disequilibri" che vanno corretti in modo che possa percepire la velocità effettiva dell'automobilista. Qualsiasi strumento di misura, prosegue la Corte, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati per naturale invecchiamento e usura dei componenti elettronici e meccanici. In buona sostanza il controllo di conformità degli strumenti autovelox deve essere costante durante tutto l'arco temporale di impiego dei misuratori.

In pratica le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità sono nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell'autovelox.

L'omessa indicazione nel verbale di violazione dello strumento utilizzato non consente di indentificarlo rispetto alla documentazione prodotta in atti e conseguentemente di verificare l'avvenuta omologa e taratura dello stesso.

Si ritiene sussistano motivi per l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art 23 co. 12 L. 689/81.

Con riguardo alle spese, alla luce dell'accesso dibattito in essere sulla materia e della continua evoluzione giurisprudenziale, si ritiene sussistano le condizioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

Visto l'art. 6/7 del decreto Legislativo 1.9.2011 n. 150

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato

Compensa le spese di giudizio.

Torino 23.3.2021

PASSAGGIO IN CANCELLERIA IN DATA 26.4.21

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Daniela GIUNIPERO

CANCELLIERE ESPERTO
MICHELE BELLOTTI

